

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

(64^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (2348) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 632, 633
DARÈ	632
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa	633
PELIZZO, relatore	632
ROFFI	632

« Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare » (2375) (D'iniziativa dei deputati De Meo e De Leonardis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	628, 629
ANGELILLI	629
DARÈ	629
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa	629
ROFFI	629
VALLAURI	629
ZENTI, relatore	628, 629

« Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente

di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (2383) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 631, 632
DARÈ	631
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa	131, 632
ROFFI	632
VALLAURI	632
ZENTI, relatore	631

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cagnasso, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Morandi, Pelizzo, Roasio, Roffi, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati De Meo e De Leonardis: « Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare » (2375) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati De Meo e De Leonardis: « Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non opporsi, per quanto di sua competenza, all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

ZENTI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge n. 2375, già approvato dalla Camera dei deputati, trae origine da un provvedimento del 1962, con il quale il Ministero della difesa-Marina propose un ridimensionamento e una perequazione fra i Corpi e i gradi dei propri ufficiali, ai fini di un armonico sviluppo di carriera. In pratica, il riproporzionamento mirava ad assicurare un minimo di permanenza nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo per anzianità (come è noto, le forme di avanzamento sono due: per anzianità e a scelta). Il provvedimento ministeriale fu approvato dal Parlamento con legge 18 febbraio 1963, numero 165. Senonchè, in fase di pratica attuazione ci si è via via discostati dai motivi che l'avevano ispirato e dalle finalità che con esso si intendevano raggiungere per quel che concerne la carriera dei contrammiragli e dei maggiori generali del Genio navale e la loro conseguente promozione rispettivamente ai gradi di ammiraglio di divisione e di tenente generale del Genio navale.

È infatti avvenuto che, su circa 6 anni di permanenza complessiva nei gradi di contrammiraglio e ammiraglio di divisione, nonché di maggior generale e tenente generale del Genio navale, prima dello scrutinio per l'avanzamento al grado superiore, circa 4 anni e mezzo sono trascorsi nel grado infe-

riore, e solo un anno e mezzo rispettivamente nel grado di ammiraglio di divisione e di tenente generale. La qual cosa comporta un ristagno nel grado di contrammiraglio e di maggior generale del Genio navale in contrasto con il dettato della legge del 1963, con una conseguente pleora di contrammiragli e una notevole scarsità di ammiragli di divisione, per modo che spesso il comando delle divisioni navali deve essere affidato ad un contrammiraglio anzichè ad un ammiraglio di divisione, con conseguenti ripercussioni gerarchiche tra le unità operative navali, terrestri e in campo NATO.

Inoltre, altro inconveniente: gli ammiragli di divisione promossi a tale grado verso la fine dell'imbarco, vengono ad essere sottoposti a scrutinio per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra senza aver potuto ricoprire per un congruo periodo gli incarichi a terra pertinenti al grado ricoperto, che pure sono tanto importanti e che, comunque, sono prescritti dalla legge di avanzamento.

La situazione di fatto è che, appunto a seguito della distorsione delle finalità volute dalla legge del 1963, da quella data ad oggi la percentuale di ammiragli di squadra rispetto al totale tra ammiragli di divisione e contrammiragli è scesa dal 30,76 per cento al 26,66 per cento. Per tale motivo è precisato che non vi sarà maggiorazione quantitativa totale di unità nei gradi di ammiraglio o di generale del Genio navale, ma solo una modesta compensazione onde conseguire una miglior euritmia; si è ritenuto, quindi, opportuno apportare le seguenti modifiche alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165: per quel che concerne gli ammiragli di squadra resta fermo il numero di 8 previsto dall'attuale organico; si porta invece da 11 a 13 quello degli ammiragli di divisione, e si contrae da 19 a 17 quello dei contrammiragli; per il ruolo del Genio navale, fermo restando l'attuale unico generale ispettore, il numero dei tenenti generali viene aumentato da 3 a 4, mentre viene contratto da 6 a 5 quello dei maggiori generali. Si tratta, come si può constatare, di una « riequilibrio » all'interno dei quadri degli ufficiali ammi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)64^a SEDUTA (4 ottobre 1967)

gli e generali del Genio navale, per consentire l'effettivo conseguimento dei fini che la legge 18 febbraio 1963, n. 165, si era prefissa.

Per tali motivi raccomando all'approvazione della Commissione il disegno di legge dei deputati De Meo e De Leonardis.

VALLAURI. Vorrei sapere dal relatore quale influenza possa avere la riduzione da 19 a 17 del numero dei contrammiragli e da 6 a 5 dei maggiori generali sulle promozioni dei capitani di vascello e dei colonnelli del Genio navale.

ZENTI, *relatore*. Le promozioni da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra avvengono valutando un sesto della somma degli ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i contrammiragli in ruolo ogni qual volta si determinano le vacanze, cosicchè si creano automaticamente delle vacanze nel ruolo di contrammiraglio. D'altro canto, restando immutata la norma della legge di avanzamento in base alla quale di anno in anno sono soggetti a valutazione per la promozione a contrammiraglio 4 o 5 capitani di vascello e non modificandosi il totale tra contrammiragli e ammiragli di squadra, nessun danno deriva ai capitani di vascello promovibili al grado di contrammiraglio. E così dicasi per i colonnelli del Genio navale. Anzi, semmai, ne deriverà una spinta dal basso verso l'alto, che finirà per favorire proprio i capitani di vascello e i colonnelli.

ROFFI. Il senatore Zenti, che sa presentare con tanto garbo e tanta accuratezza gli argomenti, mi induce a modificare la precedente intenzione da atteggiamento negativo in atteggiamento di astensione; il quale non è diretto contro il disegno di legge in sè e per sè, ma più semplicemente vuol significare una ennesima manifestazione di protesta per il modo di apportare modifiche a spizzichi e bocconi ad una legge sull'avanzamento, che andrebbe totalmente e globalmente riveduta.

ANGELILLI. Avrei voluto proporre un emendamento; tuttavia, tenuto conto delle conclusioni della relazione del sena-

tore Zenti e dell'orientamento della Commissione, dichiaro che mi asterrò dal farlo e che darò il mio voto per l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

DARE'. Associandomi alla premessa — non alla conclusione — del senatore Roffi, anch'io preciso che ero molto dubbioso sulla opportunità di dare la mia approvazione al disegno di legge in esame. Peraltro, ricordandomi che fra qualche giorno presenterò un provvedimento, non su questo specifico argomento, che interessa Mantova, e pregando i colleghi di voler tener conto, in quella sede, di questo precedente, dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Innanzitutto do atto al senatore Zenti della brevità, ma anche della precisione della relazione con cui ha sostenuto il disegno di legge di iniziativa dei deputati De Meo e De Leonardis. Il disegno di legge in esame, sul quale il rappresentante del Governo ha già espresso il suo parere favorevole alla Camera dei deputati, ivi compresi i due emendamenti resisi necessari successivamente alla scadenza degli esercizi finanziari 1965 e 1966, risponde, come è stato ampiamente sottolineato, ad una esigenza della Marina militare, in quanto sanerà una irrazionale struttura di alcuni quadri organici, verificatasi in dipendenza delle modifiche apportate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, da quella del 18 febbraio 1963, n. 165. Il Governo, pertanto, conferma di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I quadri: I. — Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. — Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre

4^a COMMISSIONE (Difesa)

64^a SEDUTA (4 ottobre 1967)

1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali generali del genio navale sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 3,45 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanzia-

rio 1967 sarà provveduto mediante eguale riduzione del capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato « Modifiche alla tabella n. 2 », di cui do lettura:

ALLEGATO: MODIFICHE ALLA TABELLA N. 2.

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
-------	---	--	--------------------	---------------------------------------	---

I. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione	scelta	un anno di effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Contrammiraglio	13	1 o 2 (o)	un sesto della somma degli Ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i Contrammiragli in ruolo
Contrammiraglio	anzianità	—	17	—	—

II. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

Generale Ispettore	—	—	1	—	—
Tenente Generale	scelta	—	4	1 ogni 5 anni (g)	un sesto della somma di tutti i Tenenti Generali non ancora valutati e di tutti i Maggiori Generali in ruolo
Maggiore Generale	anzianità	—	5	—	—

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (2383)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il limite massimo di età previsto dall'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5 delle norme approvate col regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, dall'articolo unico del regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, e dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è abolito.

Z E N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge n. 2383, presentato dal Ministro della difesa, mira a stabilire una perequazione, vale a dire a consentire una uguaglianza di trattamento anche agli aspiranti alle cattedre di professore straordinario e di assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina. Oggi, per essere ammessi ai concorsi per professore straordinario ed assistente di ruolo in tali tre istituti occorre, infatti, non avere superato il 40° anno di età, limite preclusivo, forse, dei migliori ingegni, i quali potrebbero

aspirare a cattedre che sono da ritenersi a livello universitario. Infatti, gli studi effettuati presso l'Accademia navale e presso quella aeronautica sono riconosciuti validi agli effetti della facoltà di ingegneria universitaria, mentre l'Istituto idrografico della Marina apparecchia studenti di altissima qualità nella ricerca e nell'applicazione di materie astronomiche, geodetiche e geofisiche.

A quest'ultimo proposito, desidero ricordare che l'Istituto idrografico della Marina ha ormai in fase di avanzato perfezionamento la realizzazione di un orologio a cristalli di quarzo, che non ammetterà un errore superiore a un millesimo di secondo durante le 24 ore. Si tratta di una realizzazione che avviene per la prima volta nel mondo, che il nostro Istituto idrografico della Marina dovrebbe essere in grado di ultimare tra qualche mese e che rappresenta una notevole conquista.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Occorre aggiungere che la nave oceanografica ha svolto un lavoro di notevole portata, compiendo a tutti i livelli i rilievi necessari al fine del prelievamento dei campioni per le ricerche del petrolio.

Z E N T I , *relatore*. Esatto; ragione per cui si rende necessario assicurare ai tre Istituti l'apporto dei migliori e più qualificati docenti, anche al di sopra del quarantesimo anno di età.

Per tali motivi propongo l'approvazione del disegno di legge in esame che, appunto, dispone l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

D A R E' . Sulla scorta delle informazioni date dal relatore Zenti, che ringrazio soprattutto per la chiara concisione, noi socialisti daremo voto favorevole al disegno di legge in esame.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

64ª SEDUTA (4 ottobre 1967)

VALLAURI. Vorrei sapere dal relatore se anche per l'Accademia di Modena vigono dei limiti di età in tema di concorsi per gli insegnanti.

ZENTI, *relatore*. No, nessun altro istituto a livello universitario pone limiti massimi di età per i concorsi alle cattedre di insegnamento.

ROFFI. Anche il gruppo comunista annuncia il suo voto favorevole.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame e ringrazia il senatore Zenti per la sua relazione. Aggiungo soltanto, a titolo di informazione, che il Consiglio superiore delle Forze armate, investito di questo problema, ha espresso il suo avviso favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro che approverò il presente disegno di legge, conscio dell'opera altamente scientifica svolta dal complesso dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli e dell'Istituto idrografico della Marina, e riaffermo la mia convinzione che l'avvenire dell'umanità, che in gran parte si svolgerà sopra la terra e oltre la terra, dipenderà anche, per l'alimentazione, dal buon esito di tutte queste ricerche di ordine idrografico e oceanografico, per modo che tutto quanto in tale settore verrà fatto, sarà estremamente importante. Noi dobbiamo assicurare ai suddetti benemeriti istituti, gli elementi migliori nel campo dell'insegnamento; è, pertanto, chiaro che non possiamo mantenere limiti di età che potrebbero compromettere, come ha sottolineato il senatore Zenti, l'acquisizione dei migliori elementi disponibili.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (2348) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELIZZO, *relatore*. Il disegno di legge in esame si propone essenzialmente di ridurre l'attuale consistenza complessiva del ruolo dei magistrati militari da 100 a 85 posti. Ciò in considerazione della avvenuta soppressione di alcuni tribunali militari territoriali, il cui numero attuale è di 8. Nel contempo, il disegno di legge ha come scopo di aumentare di tre i posti di sostituto procuratore generale e di consigliere relatore presso il Tribunale supremo militare e la Procura generale militare, dove si verifica un maggior lavoro e, quindi, una maggiore esigenza di personale. Infine, il disegno di legge stabilisce il cumulo in organico unico dei posti di sostituto procuratore militare, di giudice istruttore di terza, seconda e prima classe, e di vice procuratore militare o giudice relatore finora in numero fisso per ciascuna qualifica.

Non vi è aumento di spesa, perchè l'organico diminuisce rispetto a quello attuale; e, pertanto, mi sembra che il provvedimento — il quale tende ad assicurare una migliore funzionalità e a mitigare il troppo rigido sistema di avanzamento nelle qualifiche inferiori — meriti di essere approvato.

ROFFI. Il Gruppo comunista darà il suo voto favorevole, dato che si tratta di un disegno di legge volto unicamente a regolamentare in maniera più razionale il ruolo dei magistrati militari.

DARE'. Anch'io, ascoltata la relazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

G U A D A L U P I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo prende atto con vivo piacere delle unanime dichiarazioni favorevoli della Commissione, e ringrazia il relatore per la sua efficace esposizione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare — di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 — quale risulta aumentato per effetto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonchè del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.

(È approvato).

Art. 2.

Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di

seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di permanenza di due anni nella qualifica rispettivamente inferiore, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919.

Le promozioni alla qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneità all'avanzamento previsto dal secondo comma del citato articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, ma non prima che siano compiuti due anni di permanenza nella qualifica inferiore.

L'esame richiamato nel comma precedente si effettua, ove occorra, ogni anno.

L'ultimo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, è abrogato nella parte che si riferisce ai magistrati.

(È approvato).

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA RELATIVA AL RUOLO DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA	Numero posti in organico
Procuratore generale militare della Repubblica	1
Sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del Tribunale supremo militare . .	5
Procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare	20
Vice procuratore militare della Repubblica o giudice re- latore	59
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di prima classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di seconda classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di terza classe	
TOTALE . . .	85

Uditori giudiziari militari (1).

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti in ruolo.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari